

[L'originale firmato è conservato agli atti dell'ufficio presso cui è depositato il documento.]

Repertorio n. 136731

Raccolta n. 32407

-

ATTO COSTITUTIVO

-

Repubblica Italiana

-

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventitre del mese di aprile in Cagliari, al Viale Regina Elena civico 17,
23 aprile 1997

Dinanzi a me Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari e Lanusei, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,

sono comparsi i signori:

- Arba Renato Salvatore, nato a _____ il giorno _____, domiciliato per la carica in _____, dirigente d'azienda, codice fiscale _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:

- "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - SO.G.AER. S.p.A.", iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al numero 21887, con sede legale in Cagliari Largo Carlo Felice civico 72, presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, capitale sociale Lire 1.827.060.000, codice fiscale 01960070926, al presente atto autorizzato in virtù di delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data odierna il cui verbale, in estratto conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;

- Mammoliti Francesco, nato a _____ il giorno _____, residente a _____, dirigente, codice fiscale _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di consigliere di amministrazione della società:

- "DynAir Euroservices (Italia) S.p.A.", iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero 2830/95, con sede legale in Roma Via del Poggio Laurentino civico 66, capitale sociale Lire 200.000.000, codice fiscale 04856851003, al presente atto autorizzato in virtù di delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 22 aprile 1997 il cui verbale, in estratto conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra le società "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - SO.G.AER. S.p.A." e "DynAir Euroservices (Italia) S.p.A." una società per azioni che agisce sotto la denominazione sociale "SogaerDyn Società per Azioni".

Articolo 2

La società ha sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice civico 72, presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato ed ha direzione generale in Elmas, presso l'Aeroporto Civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può istituire e sopprimere altrove uffici, depositi e dipendenze esclusivamente per il perseguimento del proprio oggetto sociale.

Articolo 3

La società ha per oggetto sociale l'esercizio, presso l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, dei servizi di assistenza a terra connessi con il trasporto aereo (handling aeroportuale), quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza passeggeri; l'assistenza di rampa; le pulizie degli aeromobili; le operazioni di carico e scarico di merci, di bagagli e di posta; l'assistenza merci; il coordinamento operativo; la manutenzione degli aeromobili; i servizi accessori; e comunque qualsiasi servizio di assistenza aeroportuale a terra.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le necessarie operazioni, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) attività commerciali, industriali, finanziarie, con esclusione della attività di esercizio del credito;
- b) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- c) la stipulazione di contratti di mutuo con garanzia ipotecaria, il rilascio di garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedendo le opportune garanzie.

La società potrà infine, sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento dei valori mobiliari e comunque non in misura prevalente rispetto alle attività societarie e ciò nel pieno rispetto delle disposizioni portate dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e dal Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 14, convertito nella Legge 5 luglio 1991 n. 197.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2002 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, per un periodo non superiore a due anni e mezzo.

Articolo 5

Per quel che concerne i rapporti tra i soci e la società il domicilio dei soci si intende eletto a tutti gli effetti secondo le risultanze del libro soci.

Articolo 6

La società è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

Articolo 7

Il capitale sociale è di lire 200.000.000 (duecentomilioni) ed è diviso in numero 100 (cento) azioni del valore nominale di lire 2.000.000 (duemilioni) ciascuna.

Detto capitale viene sottoscritto, e versato per i suoi tre decimi, dai soci nel modo che segue:

- "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - SO.G.AER. S.p.A." per l'importo di Lire 102.000.000 (centoduemilioni), corrispondente a numero 51 (cinquantuno) azioni del valore nominale di Lire 2.000.000 (duemilioni) ciascuna;
- "DynAir Euroservices (Italia) S.p.A." per l'importo di Lire 98.000.000 (novantottomilioni), corrispondente a numero 49 (quarantanove) azioni del valore nominale di Lire 2.000.000 (duemilioni) ciascuna.

I tre decimi di detto capitale sono stati versati prima d'ora presso un istituto di credito e la relativa ricevuta sarà esibita, in copia conforme all'originale, alle competenti autorità in sede di omologazione del presente atto.

Articolo 8

Per il primo triennio la società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri in persona dei signori:

- Arba Renato Salvatore, nato a _____ il giorno _____, residente a _____, dirigente d'azienda, codice fiscale _____, cittadino _____;
- Biggio Luigi, nato a _____ il giorno _____, residente a _____, via _____, dirigente, codice fiscale _____, cittadino _____;
- Garzia Raffaele, nato a _____ il _____, domiciliato a _____, commerciante, codice fiscale _____, cittadino _____;
- Ivey Anthony Desmond, nato a _____ il giorno _____, residente a _____, dirigente, codice fiscale _____, cittadino _____;
- Saunders John Holman, nato a _____ il giorno _____, domiciliato in _____, dirigente, codice fiscale _____, cittadino _____.

Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato il signor Renato Salvatore Arba.

Articolo 9

A comporre il collegio sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori:

- Ledda Giorgio Mario, nato a _____ il giorno _____, residente a _____, dottore commercialista, codice fiscale _____, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS serie 4 speciale;
- Rag. Palma Emilio, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____; iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS, 4 serie speciale;
- Meloni Vito nato a _____ il giorno _____, residente a _____, revisore contabile, codice fiscale _____, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS 4 serie speciale;
- Solinas Paolo, nato a _____ il giorno _____, residente a _____, dirigente, codice fiscale _____, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS 4 serie speciale;

- Dott. Festa Luciano, nato il , residente in , codice fiscale , iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS 4 serie speciale;

cittadini , dei quali i primi tre vengono nominati sindaci effettivi ed il quarto ed il quinto sindaci supplenti.

Presidente del collegio viene nominato il Dr. Giorgio Mario Ledda.

L'emolumento spettante ai sindaci effettivi viene fissato secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali per i dottori commercialisti, con la maggiorazione del cinquanta per cento per il presidente.

Articolo 10

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1997.

Articolo 11

Il sunnominato presidente del consiglio di amministrazione viene delegato a ritirare i tre decimi del capitale versati presso un istituto di credito, con esonero per l'Istituto medesimo da ogni responsabilità al riguardo.

Lo stesso presidente del consiglio di amministrazione viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione.

Articolo 12

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

I comparenti dichiarano che le spese di costituzione della società a carico della medesima ammontano approssimativamente a Lire 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine degli altri fogli, dai comparenti, e da me Notaio, previa lettura da me datane ai comparenti, i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime nove facciate intere fin qui.

Arba Renato Salvatore

Francesco Mammoliti

Dr. Roberto Vacca, Notaio

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Articolo 1

Denominazione

1.1 - E' costituita una società per azioni denominata "SogaerDyn Società per Azioni".

Articolo 2

Sede

2.1 - La società ha sede in Cagliari, Largo Carlo Felice civico 72, presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato ed ha direzione generale in Elmas, presso l'Aeroporto Civile.

2.2 - L'assemblea straordinaria dei soci può istituire e sopprimere altrove uffici, depositi e dipendenze esclusivamente per il perseguimento del proprio oggetto sociale.

Articolo 3

Oggetto

3.1 - La società ha per oggetto sociale l'esercizio, presso l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, dei servizi di assistenza a terra connessi con il trasporto aereo (handling aeroportuale), quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza passeggeri; l'assistenza di rampa; le pulizie degli aeromobili; le operazioni di carico e scarico di merci, di bagagli e di posta; l'assistenza merci; il coordinamento operativo; la manutenzione degli aeromobili; i servizi accessori; e comunque qualsiasi servizio di assistenza aeroportuale a terra.

3.2 - Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le necessarie operazioni, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) attività commerciali, industriali, finanziarie, con esclusione della attività di esercizio del credito;
- b) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- c) la stipulazione di contratti di mutuo con garanzia ipotecaria, il rilascio di garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedendo le opportune garanzie.

3.3 - La società potrà infine, sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento dei valori mobiliari e comunque non in misura prevalente rispetto alle attività societarie e ciò nel pieno rispetto delle disposizioni portate dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e dal Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 14, convertito nella Legge 5 luglio 1991 n. 197.

Articolo 4

Durata

4.1 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2002 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, per un periodo non superiore a due anni e mezzo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 - Il capitale sociale è di Lire 200.000.000 (duecentomilioni) ed è rappresentato da numero cento azioni, del valore nominale di Lire 2.000.000 (duemilioni) cadauna. Salvo quanto previsto al successivo articolo sei le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte.

Articolo 6

Prelazione - Opzione

6.1 - Il socio che intenda cedere a titolo oneroso o gratuito, anche ad un altro socio, in tutto o in parte le proprie azioni, deve offrirle in prelazione agli altri soci.

L'offerta di vendita dovrà essere fatta per iscritto - tenuta ferma per il termine di trenta giorni dalla data di effettivo ricevimento da parte degli altri soci della comunicazione scritta - e dovrà indicare a chi, con quali modalità e a quali condizioni il socio intenda alienare la propria partecipazione al capitale sociale.

Gli altri soci, qualora intendano farlo, dovranno accettare l'offerta nel termine perentorio, a pena di decadenza, di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del socio offerente. La comunicazione di accettazione dovrà essere inviata al socio offerente ed agli altri soci e dovrà contenere l'accettazione di tutte le condizioni e le modalità (ivi incluse di pagamento) indicate nell'offerta di prelazione.

Qualora il diritto di prelazione sia esercitato da un solo socio, l'accettazione dovrà intendersi, in difetto di diversa indicazione, relativa a tutte le azioni offerte in prelazione. Al contrario nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione sia esercitato tempestivamente da più soci, le azioni saranno acquistate dai soci che avranno esercitato il diritto di prelazione, in misura proporzionale alla partecipazione di questi al capitale sociale.

In caso di rinuncia o di mancato esercizio nel termine indicato da parte degli altri soci del diritto di prelazione, il socio offerente dovrà, nei venti giorni successivi, alienare le proprie azioni esclusivamente alla persona fisica e/o giuridica e alle condizioni e modalità indicate nell'offerta di vendita di cui sopra. Il socio alienante dovrà fornire alla società la prova dell'avvenuta cessione e delle condizioni, termini e modalità della cessione stessa.

Nel caso in cui il socio offerente non provveda a vendere nell'indicato termine di venti giorni, nonchè alla persona ed alle condizioni e modalità indicate nell'offerta di prelazione, non potrà vendere le proprie azioni se non procedendo ad una nuova offerta di vendita in prelazione agli altri soci.

6.2 - In caso di aumento del capitale ai soci è riservato il diritto di opzione con le modalità da determinarsi dall'assemblea, anche se nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2441 del codice civile.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 7

Assemblea

7.1 - L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,

obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Essa è ordinaria e straordinaria per le competenze, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2364 e 2365 del codice civile, e ciò salvo quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 8

Convocazione dell'assemblea

8.1 - L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e da spedirsi, entro il medesimo termine di quindici giorni, con raccomandata a.r. e telefax ai soci e ai consiglieri di amministrazione ed ai sindaci. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è, tuttavia, valida anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono tutti i membri degli organi societari in carica, al completo.

8.2 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

8.3 - L'assemblea è inoltre convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 9

Intervento e voto in assemblea

9.1 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e che abbiano depositato, entro il medesimo termine, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

9.2 - Ogni socio che ha diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non socio, nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

9.3 - Il presidente dell'assemblea, anche avvalendosi di appositi incaricati, ha l'obbligo di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervenire all'assemblea dei soci ed ha altresì l'obbligo di risolvere le eventuali contestazioni, fatto salvo in ogni caso il diritto di ciascuno dei presenti di chiedere tempestivamente che l'assemblea pronunci in merito.

Articolo 10

Assemblea ordinaria

10.1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli azionisti intervenuti e delibera:

- a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero degli intervenuti, per le delibere di approvazione del bilancio di esercizio;

- a maggioranza con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale da calcolarsi sul numero delle azioni presenti nell'adunanza, in tutti gli altri casi.

10.2 - Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci.

Ciascun socio ha diritto di presentare le proprie liste.

L'assemblea dovrà procedere con distinte votazioni (e, quindi, anche con distinte liste) per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, per la nomina dei componenti effettivi del collegio sindacale e per la nomina dei sindaci supplenti.

I candidati di ciascuna lista dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente: (I) per uno, per due, per tre, per quattro e per cinque (quanto alla nomina del consiglio di amministrazione); (II) per uno, per due e per tre (quanto alla nomina dei componenti effettivi del collegio sindacale) e (III) per uno e per due (quanto alla nomina dei due sindaci supplenti).

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti sarà eletto il candidato più anziano di età.

10.3 - In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 10.2, qualora l'assemblea debba provvedere alla sostituzione di membri del consiglio di amministrazione ovvero alla sostituzione di sindaci effettivi o supplenti, questa dovrà provvedere con il sistema di voto ordinario e dovrà deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale da calcolarsi sul numero delle azioni presenti nell'adunanza.

Articolo 11

Assemblea straordinaria

11.1 - L'assemblea straordinaria, sia prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale.

Articolo 12

Presidenza - Verbale dell'assemblea

12.1 - L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ed in caso di suo impedimento da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo reputa opportuno, uno ovvero due scrutatori, anche non soci.

12.2 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge ovvero quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Amministrazione

13.1 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di cinque membri nominati, quanto al primo consiglio, nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

I membri del consiglio di amministrazione, che possono essere anche non soci, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 14

Compensi degli amministratori

14.1 - Il compenso per il funzionamento degli organi sociali è stabilito dall'assemblea ordinaria.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo e dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Ai membri del consiglio di amministrazione in carica spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio purchè documentate e ragionevoli, nei limiti del conto economico di previsione.

Articolo 15

Presidente del consiglio di amministrazione

15.1 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non sia stato nominato dall'assemblea dei soci, e nomina un segretario anche all'infuori dei membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Convocazione del consiglio di amministrazione

16.1 - Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente là ed ove il presidente stesso lo ritenga necessario ovvero su richiesta scritta di almeno un membro del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta scritta del presidente del collegio dei sindaci.

16.2 - Il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato presso la sede sociale o in altro luogo, purchè nel territorio dello stato italiano, mediante lettera raccomandata e telefax spediti almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di effettiva urgenza, mediante telefax da inviarsi due giorni lavorativi prima e telegramma da consegnarsi all'ufficio di partenza almeno due giorni lavorativi prima.

L'avviso di convocazione, contenuto nella lettera raccomandata ovvero nel telefax e nel telegramma, deve indicare la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare.

In mancanza delle formalità prescritte il consiglio di amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri che ne fanno parte nonchè tutti i sindaci effettivi.

Articolo 17

Deliberazioni consiliari

17.1 - Ai fini della validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno tre dei componenti ovvero di almeno quattro qualora sia prevista per le deliberazioni del consiglio una maggioranza qualificata a norma del quarto capoverso del presente articolo.

Il consigliere che, durante il medesimo esercizio sociale, non partecipi senza giustificato motivo ad almeno due adunanze del consiglio di amministrazione decade dalla carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto previsto al successivo capoverso.

Tuttavia, le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto:

- l'approvazione dello stato patrimoniale di previsione e del conto economico di previsione (contenente anche l'indicazione del numero, delle qualifiche e delle rispettive remunerazioni dei dipendenti e dei collaboratori), da predisporre nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 22.2 e qualunque modificazione allo stato patrimoniale di previsione ed al conto economico di previsione;

- l'assunzione di impegni ed obbligazioni i cui importi eccedano quelli indicati nel conto economico di previsione di cui al successivo articolo 22.2;

- qualsiasi atto, contratto e/o accordo con istituti bancari o finanziari riferiti esclusivamente alla SogaerDyn per la propria attività sociale;

- la costituzione di società, consorzi, enti, associazioni, imprese, joint ventures, ovvero l'assunzione e/o la dismissione di tali partecipazioni;

- l'instaurazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro subordinato a livello dirigenziale e con il capo scalo;

- la scelta ed il contratto con la società incaricata della revisione del bilancio della società;

- qualsiasi contratto con i soci nonché con società o enti da questi controllati e/o a questi collegati ovvero facenti parte del loro stesso gruppo;

- l'acquisto, il comodato, l'affitto di azienda o ramo di essa nonché la cessione a qualunque titolo di azienda o rami di essa;

- le questioni che il consiglio di amministrazione reputasse di dover sottoporre all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364 n. 4 del codice civile;

dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno quattro dei membri del consiglio di amministrazione.

Inoltre laddove venga a mancare dalla carica uno o due membri del consiglio di amministrazione e si renda necessario provvedere alla relativa sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 primo comma del codice civile, la deliberazione del consiglio di amministrazione dovrà essere assunta con il voto unanime di tutti i membri del consiglio di amministrazione rimasti in carica.

Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si fa constatare con verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

18.1 - Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione degli atti che la legge o il presente statuto, in modo tassativo, riservino all'assemblea dei soci.

18.2 - Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri sia al presidente del consiglio di amministrazione sia ai consiglieri delegati, e ciò salvo i poteri riservati espressamente al consiglio stesso dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 19

Rappresentanza

19.1 - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere consiliari e assembleari, di natura sia ordinaria che straordinaria.

Il presidente e i consiglieri delegati hanno firma libera e quindi la rappresentanza sociale per tutti gli atti rientranti nell'oggetto della delega loro eventualmente concessa dal consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Delega di poteri e di rappresentanza

20.1 - L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di nominare e revocare direttori e procuratori, anche non soci, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale e le retribuzioni.

Articolo 21

Collegio sindacale

21.1 - L'amministrazione della società dovrà essere controllata da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati a norma di statuto ed aventi le qualifiche e le funzioni di legge.

L'assemblea dei soci, dopo aver proceduto alla nomina dei sindaci con le modalità indicate nel presente statuto, designa il presidente e fissa il compenso di tutti i membri del collegio sindacale.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22

Bilancio

22.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio secondo i criteri previsti dal codice civile.

22.2 - Entro il mese di dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione provvede a redigere ed approvare - col voto favorevole di almeno quattro dei suoi membri secondo quanto indicato nell'articolo 17 quarto comma - il conto economico di previsione e lo stato patrimoniale di previsione per l'esercizio successivo.

Il conto economico di previsione conterrà anche l'indicazione del numero, delle qualifiche e delle rispettive remunerazioni dei dipendenti e dei collaboratori.

Nei limiti delle previsioni del conto economico e dello stato patrimoniale di previsione il consiglio di amministrazione

delibererà secondo quanto indicato nell'articolo 17.1 che precede.

Articolo 23

Utili

23.1 - Dagli utili netti conseguiti è prelevato il cinque per cento per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo importo deve essere ripartito tra i soci in proporzione all'ammontare della loro partecipazione al capitale sociale.

23.2 - I dividendi sociali vengono pagati presso la sede della società. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili si prescrivono a favore della società e vengono devoluti alla riserva.

23.3 - Nel corso dell'esercizio il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno in relazione all'andamento della gestione, può deliberare con l'approvazione del collegio sindacale, il pagamento di acconti sui dividendi per l'esercizio stesso, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 2433 bis del codice civile.

TITOLO VI

FINANZIAMENTI

Articolo 24

Finanziamenti

24.1 - L'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma I, e dell'articolo 95, comma II, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della società.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci, iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi, che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni, per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della società, finanziamenti non vincolati in conto capitale, improduttivi di interessi, salva diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci, e con obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE - VARIE

Articolo 25

Scioglimento - liquidazione

25.1 - Per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società si procede ai sensi degli articoli 2448 e seguenti del codice civile.

L'assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e fissa i poteri dell'unico o più liquidatori.

La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

25.2 - La società si scioglie automaticamente, a norma dell'articolo 2448, numero 6 del codice civile, qualora la/le concessione/i ovvero la/le autorizzazione/i necessaria/e per l'esercizio delle attività di handling presso l'aeroporto di Cagliari sia/siano venuta/e meno definitivamente oppure per un

periodo tale da determinare una sospensione delle attività per un periodo consecutivo superiore a 180 (centottanta) giorni.

Articolo 26

Clausola compromissoria

26.1 - Qualsiasi contestazione e/o controversia che possa comunque sorgere fra i soci in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente statuto e dell'atto costitutivo e ciò anche in sede di liquidazione e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale sarà composto da un numero dispari di arbitri, da nominarsi uno per ciascuna delle parti nonché da uno o da due arbitri, di cui uno con la qualifica di presidente, nominati di comune accordo dagli arbitri rispettivamente nominati dalle parti di modo che il collegio risulti formato dal minor numero dispari possibile di arbitri.

La parte che intende promuovere l'arbitrato dovrà comunicare alle altre parti, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il nome, il cognome e il domicilio professionale del proprio arbitro che abbia già accettato l'incarico. Le altre parti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno a loro volta comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il nome, il cognome e il domicilio professionale del proprio arbitro che abbia già accettato l'incarico.

Gli arbitri nominati rispettivamente dalle parti dovranno nominare di comune intesa un arbitro con la qualifica di presidente (ovvero due arbitri, indicando a chi compete la qualifica di presidente, sino a formare il minor numero dispari possibile di arbitri) e comunicare a questo (ovvero a questi) la designazione e quanto sopra entro 15 (quindici) giorni dalla designazione dell'ultimo arbitro di parte.

In caso di inerzia di una delle parti in relazione alla nomina dell'arbitro di rispettiva competenza o di disaccordo degli arbitri circa la designazione dell'ultimo arbitro (o degli ultimi due nell'ipotesi sopra indicata) o di mancata accettazione da parte di questo (e/o di questi nel caso siano due) entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni dalla nomina, provvederà il Presidente del Tribunale di Cagliari, su richiesta della parte interessata. Gli arbitri dovranno essere iscritti all'Albo Italiano degli Avvocati.

Il collegio arbitrale avrà sede a Cagliari, dovrà decidere in via rituale e secondo la legge italiana e dovrà depositare il lodo entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.

Resta comunque inteso che al collegio arbitrale non è conferita alcuna autorità, potere o diritto di alterare, modificare, emendare, cambiare, integrare o ridurre le disposizioni del presente statuto.

Tutti i termini indicati dal presente articolo sono perentori ed essenziali.

Articolo 27

Disposizione integrativa

27.1 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali in materia.

Arba Renato Salvatore

Francesco Mammolini

dr. Roberto Vacca, Notaio